



CITTÀ DI SULMONA

Decreto N. 14 del 27/04/2022

PROPOSTA N.ro 121 del Settore SINDACO Ufficio PROTSIND

OGGETTO: Attribuzione al Segretario Generale di ulteriori funzioni gestionali. Determinazioni in merito alla retribuzione di posizione e approvazione modalità e criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

IL SINDACO

Premesso che la vigente macrostruttura organizzativa del Comune di Sulmona - approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.04.2020 come modificata ed integrata dalla successiva deliberazione giuntale n. 69 del 6.05.2020 - è costituita dalle seguenti sei articolazioni:

- Segreteria Generale;
- Ripartizione 1° “ Amministrativo e Legale”;
- Ripartizione 2° “Gare e Contratti, Controllo di Gestione e Servizi”;
- Ripartizione 3° “Pianificazione/Gestione Territorio e Attività Produttive”;
- Ripartizione 4° “Ambiente e Infrastrutture”;
- Corpo di Polizia Municipale;

Atteso che nell’attuale assetto organizzativo gestionale del Comune di Sulmona – come sopra rappresentato - sono stati incardinati nell’articolazione Segreteria Generale i sottoindicati servizi:

- Servizio Organi Istituzionali e Affari Generali
- Servizio Organizzazione
- Servizio Controlli Interni, Trasparenza e Anticorruzione
- Servizio Bilancio e Contabilità
- Servizio Economato
- Servizio Entrate Tributarie;

con conseguente attribuzione al Segretario Generale di ulteriori funzioni gestionali oltre a quelle proprie già attribuite a tale figura professionale dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Atteso, altresì, che con successiva deliberazione giuntale n. 147 del 02.07.2021 è stata inserita nell’organigramma dell’Ente una unità organizzativa, dotata di piena autonomia organizzativa e funzionale, denominata ‘Ufficio Unico di Progettazione’ strutturalmente e gerarchicamente collegato alla Conferenza degli Enti costituita dai legali rappresentanti dei Comuni aderenti alla convezione del 24.09.2018 nell’ambito del progetto M.I.T.O. il cui responsabile è individuato nel Segretario Generale del Comune di Sulmona, Ente capofila;

Visti e Richiamati:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 rubricato ‘Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia’;
- l’articolo 97 del decreto legislativo 267/2000 in tema di ruolo e funzioni del Segretario Generale dell’Ente ed in particolare il comma 4, lettere d), il quale prescrive che il

Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti e/o conferitagli dal Sindaco;

- l'art.15, primo comma, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, che testualmente recita "Spettano al Sindaco le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l'ente Locale presso il quale il Segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto";

Ritenuto opportuno, nelle more di una rimodulazione delle funzioni tra le diverse articolazioni dell'Ente anche in virtù delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento attribuite al Segretario Comunale dall'art. 97, comma 4, 1° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, procedere alla formale assegnazione al Segretario Generale dell'Ente delle funzioni gestionali connesse ai Servizi incardinati nell'articolazione Segreteria Generale;

Richiamato il decreto sindacale n. 10 del 26.04.2022 con il quale è stata nominata Segretario Generale del Comune di Sulmona (sede di segreteria classe I/B) la dott.ssa Giovanna Di Cristofano (segretario di fascia A) con presa in servizio dal 27 aprile 2022;

Rappresentato che, a fronte della assegnazione delle ulteriori funzioni gestionali di cui ai servizi incardinati da modello organizzativo vigente e tenuto conto dell'entità e complessità delle stesse nonché dei connessi livelli di responsabilità, si ritiene congruo provvedere alla remunerazione di dette funzioni aggiuntive attraverso l'applicazione degli istituti contrattualmente previsti a livello nazionale;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali per il periodo 2016 -2018, del 17/12/2020 ed, in particolare, la Sezione IV "Segretari Comunali e provinciali";

Richiamato l'art. 111 del citato CCNL rubricato 'Conferme e disapplicazioni' che stabilisce:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione:

A) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti:

- art. 16 del CCNL del 16.5.2001, primo biennio economico (tenuta e aggiornamento dei curricula);
- art. 17 CCNL 16.5.2001 (Nomina dell'incarico); - art. 18 CCNL 16.5.2001 (Revoca dell'incarico);
- art. 37 CCNL 16.5.2001 – I biennio economico (struttura della retribuzione);
- art. 3, comma 7 del CCNL 1. 3.2011 II biennio economico;

B) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgenti:

- artt. 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 16/5/2001 I biennio economico e 3 del CCNL del 16/5/2001 II biennio economico, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 107;
- art. 42 del CCNL del 16/5/2001, I biennio economico, tenendo conto delle innovazioni legislative e contrattuali nel frattempo intervenute;
- art. 43 del CCNL del 16/5/2001, I biennio economico;
- art. 44 del CCNL del 16/5/2001, I biennio economico;
- art. 45 del CCNL del 16/5/2001, I biennio economico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 16-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- art. 4, commi 3 e 4 del CCNL 1° marzo 2011 II biennio economico.";

Rilevato che:

- il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 16 maggio 2001, prevede all'art. 4 l'ulteriore stipula di un CCDI di livello nazionale su determinate materie tra cui, alla lettera c), "...condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione..." e all'art. 41 rubricato 'Retribuzione di posizione', commi 4 e 5, che "...Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale. Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa....";

- il comma 2 dell'art. 107 del citato CCNL del 17/12/2020 stabilisce che fermo restando l'art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l'art. 16-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 del CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1.

Richiamato il CCDI di livello nazionale, previsto dal sopra richiamato C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, sottoscritto in data 22.12.2003, che all'art. 1 prevede che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni di cui all'allegato A del medesimo contratto;

Viste ed esaminate le condizioni, i criteri ed i parametri previsti dal contratto integrativo sottoscritto il 22.12.2003;

Constatato che:

- l'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'Ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario, e non può essere superiore al 50% della retribuzione in godimento e che le funzioni, individuate nell'allegato "A" del Contratto Integrativo Nazionale, che coincidono con le attività ed i compiti tipici del Direttore Generale, non possono essere computate ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale;
- la dott.ssa Giovanna Di Cristofano non è stata nominata Direttore Generale, vista anche la vigente normativa che non consente la nomina del Direttore Generale nei Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti (art. 2 comma 186 lett. d) della L. 23 dicembre 2009 n. 191) e che pertanto ai sensi del richiamato contratto integrativo ai fini della retribuzione di posizione, devono valutarsi integralmente i parametri fissati nell'allegato A sia per le condizioni oggettive che per quelle soggettive;
- che, pertanto, alla luce delle condizioni lavorative oggettive riscontrabili in questo Comune si ritiene di dover maggiorare l'indennità di posizione del Segretario, con decorrenza dalla presa in servizio da parte della dott.ssa Di Cristofano (ovvero dal 27.04.2022), in applicazione del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n. 2 su richiamato;

Ritenuto di dover attribuire - ai fini di una oggettiva valutazione della determinazione della maggiorazione spettante per le funzioni gestionali conferite di cui all'art. 41, comma 4, CCNL 16.05.2001 - un punteggio complessivo alle funzioni individuate nell'allegato "A" del Contratto Integrativo del 22.12.2003 sopra citato da utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione del punteggio da attribuire alle funzioni aggiuntive affidate alla dott.ssa Di Cristofano;

Visto, altresì, che il CCNL 16.05.2001 (parte normativa 1998/2001 – parte economica 1998/1999) dei Segretari Comunali e Provinciali disciplina l'istituto contrattuale denominato "retribuzione di risultato" ed, in particolare, l' art. 42, comma 1, del predetto CCNL, prevede che "ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi conferiti, ad eccezione dell' incarico della funzione di Direttore Generale";

Considerato che in base al 2° comma del medesimo art. 42 "gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento", e che in base al 3° comma del medesimo articolo, ai fini dell' attribuzione dell' indennità di risultato, gli enti " ... utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D. lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati."

Ritenuto, pertanto, in conformità ai CC.CC.NN.LL. dei Segretari Comunali e provinciali, al CCNL Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020 ed alla normativa vigente, di stabilire, altresì, con il presente decreto criteri e modalità attraverso i quali verrà valutato il raggiungimento dei risultati da parte del Segretario Generale e ciò con specifico riferimento alle funzioni fondamentali allo stesso attribuite dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente decreto;

Visti e richiamati:

- l'art. 34, comma 5, dello Statuto Comunale;
- l'art. 28 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 97, comma 4, del decreto legislativo 267/2000;
- i Contratti collettivi di lavoro per Segretari Comunali e provinciali;
- il Contratto Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003;
- il CCNL - Area dirigenti - Funzioni Locali del 17/12/2020;

DECRETA

per le ragioni tutte indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. **Di attribuire** al Segretario Generale dell'Ente dott.ssa Giovanna Di Cristofano, oltre ai compiti e funzioni espressamente attribuite al Segretario da norme di legge, di statuto e di regolamento in via temporanea ed eccezionale nelle more di una rimodulazione delle funzioni tra le diverse articolazioni dell'Ente:

- le funzioni e competenze gestionali dei Servizi incardinati nella Segreteria Generale – come da articolazione della struttura organizzativa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.04.2020 come modificata ed integrata dalla successiva deliberazione giuntale n. 69 del 6.05.2020 – e segnatamente quelle relative a:
 - o Servizio Organi Istituzionali e Affari Generali,

- Servizio Organizzazione,
- Servizio Controlli Interni, Trasparenza e Anticorruzione
- Servizio Bilancio e Contabilità
- Servizio Economato
- Servizio Entrate Tributarie;
- le funzioni e competenze relative all'assetto organizzativo e gestionale dell'Ente, compresa la presidenza della delegazione di parte pubblica nel sistema delle relazioni sindacali;
- le attività di supporto al Nucleo di Valutazione;
- le funzioni e competenze gestionali relative alla formazione ed aggiornamento del personale tutto (dirigenziale e non);
- le funzioni e competenze gestionali relative all' 'Ufficio Unico di Progettazione' di cui alla deliberazione giunta n. 147 del 02.07.2021;
- le funzioni e competenze conferite con i precedenti decreti sindacali nn. 11/2022 (R.P.C.T.) e 12/2022 (Gestore procedure antiriciclaggio)

2. **Di determinare**, attraverso una valutazione oggettiva, la maggiorazione della retribuzione di posizione per le funzioni ed incarichi aggiuntivi conferiti con il presente atto alla Dott.ssa Giovanna Di Cristofano,

- attribuendo il punteggio complessivo di 100 alle funzioni oggettive e soggettive individuate nell'allegato "A" del Contratto Integrativo del 22.12.2003 ulteriormente così riportati per categoria;

a. 45 punti per le condizioni oggettive;

b. 55 punti per le condizioni soggettive

e disciplinandole così come evidenziato nell' allegato sub 1) al presente decreto;

- stabilendo che l'importo della maggiorazione della retribuzione del Segretario Generale, data la rilevanza dell' Ente, non potrà essere superiore:

- al 50% della retribuzione di posizione, in caso di raggiungimento di un punteggio da 70 a 100;
- al 35% in caso di punteggio da 50 a 69;
- al 25% in caso di punteggio da 20 a 49;
- al 10% in caso di punteggio inferiore da 10 a 19.

3. **di approvare**, nel rispetto di quanto sopra determinato, l'allegato sub 2) al presente decreto che prevede l'assegnazione del punteggio complessivo di punti 80/100 alle funzioni aggiuntive affidate con il presente atto al Segretario Generale;

4. **di attribuire**, per l'effetto di quanto sopra determinato e approvato, verificata la disponibilità delle risorse ascritte in bilancio e del rispetto della capacità di spesa, al Segretario di questo Ente dott.ssa Giovanna Di Cristofano, la maggiorazione della retribuzione di posizione spettante, di cui all'art. 41, comma 4, C.C.N.L. 16.05.2001, nella misura percentuale del 50% e ciò a far data dal 27.04.2022, giorno della presa in servizio presso il Comune di Sulmona, dando atto, altresì, dell'applicabilità alla retribuzione di posizione, come maggiorata, della regola del "galleggiamento" - ex art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001 come modificato ed integrato dall'art. 107 del CCNL Funzioni Locali – Area della dirigenza – del 17.12.2020 - della predetta retribuzione con quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente;

5. **di demandare** al Servizio Amministrazione del Personale l'attuazione del presente provvedimento relativamente alla determinazione del trattamento economico spettante al Segretario Generale e ai connessi adempimenti contributivi ed assicurativi e ciò nel rispetto dei contratti nazionali del comparto di riferimento e della normativa vigente;

6. **di approvare** l'allegato "A", parte integrante del presente decreto, contenente i criteri e le modalità attraverso i quali verrà valutato il raggiungimento dei risultati da parte del Segretario Generale e ciò con specifico riferimento alle funzioni fondamentali allo stesso attribuite dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

7. **di dare atto** che, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alle norme e condizioni contenute nel Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, nel D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nei contratti collettivi nazionali dei Segretari Comunali e Provinciali nelle parti ancora vigenti e nel CCNL Funzioni Locali – Area della dirigenza – del 17.12.2020;

8. **di individuare e nominare**, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per il Comune di Sulmona, la figura del Datore di Lavoro nella persona del Segretario Generale, dott.ssa Giovanna Di Cristofano, in funzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo stesso assegnate e con riferimento all'edificio presso i quali prestano servizio i dipendenti assegnati;

9. **di delegare** al Segretario Generale la titolarità del trattamento dei dati personali nell'ambito delle competenze e attività attribuite, nonché la conseguente messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente al regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio e la consulenza del responsabile della protezione dei dati dell'Ente;

10. **di notificare** il presente provvedimento al Segretario Generale ed agli organi gestionali di vertice dell'Ente.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO

Dott. Gianfranco Di Piero